



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

SICUREZZA  
DIREZIONE

## News

24 Giugno 2021

# Rischio chimico: quinto elenco dei valori di esposizione professionale. Decreto 18/05/2021. Recepimento della Direttiva 2019/1831/UE. Modificato il Dlgs 81/2008

### Per info

Fiandri Roberto  
Tel. 035 275 262  
[r.fiandri@confindustriabergamo.it](mailto:r.fiandri@confindustriabergamo.it)

### Allegati

[DI-18052021-Recep...](#)

È stato adottato ed è in attesa di pubblicazione il [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute](#) che recepisce la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

**Il provvedimento sostituisce l'Allegato XXXVIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008**, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1831/UE.

Le nuove sostanze (con relativi limiti) riportate nel nuovo allegato e che saranno ora da considerare per una corretta e completa valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08, sono:

- 2- fenilpropano;
- 4- amminotoluene;
- Acetato di isobutile;
- Acetato di n-butile;
- Acetato di sec-butile;
- Alcool isoamilico;
- Anilina;
- Clorometano;
- Tricloruro di fosforile;
- Trimetilammina.

Si sottolinea che per i seguenti agenti chimici: 2- fenilpropano, 4- amminotoluene, anilina oltre ai nuovi valori limite di esposizione, deve anche essere considerata la possibilità di assorbimento cutaneo (così come riportato nell'ultima colonna "notazione").